

Forfettari da monitorare in vista della chiusura dell'anno

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Minimi e forfettari: la nuova fatturazione e i nuovi scontrini elettronici

Scopri di più

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso (2023), la L. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) ha **incrementato il limite di ricavi/compensi** di riferimento per l'applicazione del regime forfettario. **La soglia è passata da 65.000 a 85.000 euro per tutti i contribuenti**, eventualmente da **ragguagliare** in caso di inizio attività in corso d'anno.

In prossimità della chiusura dell'anno è bene effettuare una **verifica generale** sui contribuenti forfettari (e potenzialmente tali), al fine di intercettare possibili **situazioni rischiose** o **possibili opportunità**. In tal senso, va ricordato che, per la **verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi**:

- deve essere applicato il **criterio di determinazione del reddito** valido per l'anno di riferimento. Pertanto, l'impresa che nel 2023 adotta la contabilità ordinaria deve assumere i ricavi in base al **principio di competenza**; diversamente, l'impresa che nel 2023 adotta la contabilità semplificata, oppure già applica il regime forfettario, deve assumere i ricavi in base al **principio di cassa**;
- assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall'**autoconsumo**;
- assumono rilevanza i **diritti d'autore** conseguiti se correlati con l'attività professionale svolta;
- in caso di esercizio di **più attività con codici Ateco diversi**, va considerata la **somma** dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
- non rilevano gli **ulteriori componenti positivi** dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
- non rileva l'**indennità di maternità**.

La Legge di bilancio 2023 è intervenuta anche sulle **regole di fuoriuscita** dal regime forfettario. Per effetto delle nuove disposizioni, laddove i ricavi/compensi incassati durante il periodo d'imposta di riferimento siano di ammontare:

- **compreso tra 85.001 e 100.000 euro**, il regime forfettario cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo**;
- **superiore a 100.000 euro**, il regime forfettario cessa di avere applicazione **già dall'anno**

del superamento. Il contribuente, peraltro, deve **applicare l'Iva a partire dall'operazione effettuata che comporta il superamento del limite.**

Pertanto, se **nel corso del 2023** sono incassati ricavi/compensi per un **ammontare:**

- **compreso tra 85.001 e 100.000 euro**, la (ri)attivazione dell'Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, **avverrà nel 2024** e per l'anno 2023 dovrà essere compilato il **quadro LM del modello Redditi 2024**;
- **superiore a 100.000 euro**, la (ri)attivazione dell'Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, **avviene già nel 2023** e per tale anno dovrà essere compilato il **quadro RG o RE del modello Redditi 2024**.

La previsione della **fuoriuscita immediata** dal regime forfettario rafforza la necessità di monitorare, in queste ultime settimane dell'anno, la situazione dei clienti che nel 2023 stanno applicando il regime forfettario.

Da notare che, sotto l'aspetto **previdenziale**, la fuoriuscita immediata dal regime agevolato **non si può mai verificare**. A tal riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari possono sfruttare un **regime previdenziale di favore**, che prevede una riduzione contributiva del 35% previa presentazione all'Inps di una specifica comunicazione entro il **28 febbraio** dell'anno a decorrere dal quale si intende applicarlo.

L'uscita dal regime forfettario si riflette anche sulla possibilità di applicare il regime previdenziale di favore. In particolare, il contribuente che **esce dal regime forfettario dal 2024** dovrà comunicare all'Inps, entro il prossimo 28.2.2024, la **cessazione del regime previdenziale agevolato con effetto dal 2024**. Ma lo stesso vale per il contribuente che **fuoriesce dal regime forfettario già dal 2023**; egli può, dunque, applicare il regime previdenziale agevolato per **tutto il 2023**.

Ciò in forza del fatto che, in base al comma 82, dell'[articolo 1, L. 190/2014](#), il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo** a quello in cui si verifica **il venir meno di un requisito di accesso al regime** (o una causa ostativa all'adozione dello stesso).